



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2017

DELIBERAZIONE N. 2017/C/00020 (PROPOSTA N. 2017/00053)

ARGOMENTO N.363

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno venti del mese di marzo alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Lucia BARTOLI

Fungono da scrutatori i signori Niccolò Falomi, Cosimo Guccione, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Alessio ROSSI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Francesca NANNELLI	Francesco TORSELLI
Silvia NOFERI	Arianna XEKALOS
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 co 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Atteso che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

Rilevato che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuell che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,

- l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

Ribadito quanto già evidenziato con la propria deliberazione n 3/2011 in particolare che *“l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza, oltre che delle variabili spazio-temporali suddette, anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela*”;

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 8 e segg;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegata parte integrante al presente provvedimento istruita dal Servizio Società Partecipate Associazioni e Fondazioni;

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 2 dell'allegato alla presente deliberazione e di seguito riportata:

- partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 TUSP:

comma 2 lett a)

- S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart city S.p.A
- Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A
- Mercafir S.C.p.A
- Firenze Parcheggi S.p.A
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A
- Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A
- Toscana Aeroporti S.p.A

comma 2 lett b)

- Servizi alla Strada S.p.A
- Casa S.p.A
- Linea Comune S.p.A

comma 2 lett e)

- Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.

comma 7

- Firenze Fiera S.p.A

- partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - o Ataf S.p.A
 - o Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
 - o Banca Popolare Etica S.Coop.p.A
 - o Fidi Toscana S.p.A
 - o L'Isola dei Renai S.p.A
 - o Bilancino srl in liquidazione

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario, sociale e organizzativo, dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Revisione straordinaria allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Richiamata la propria deliberazione n. 2011/C/00003, avente per oggetto "Partecipazioni in società del Comune di Firenze: adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (Finanziaria 2008)";

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 11/2017 del 31 gennaio 2017 "Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" con riferimento, per quanto qui interessa, alla società Afam Spa e 17/2017 del 6 marzo 2017 "Modifica alla Deliberazione n. 00003/C/2011 - Partecipazioni in società del Comune di Firenze: adempimenti di cui all'art. 3, commi 27 e ss., Legge n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) e revoca del mandato alla Giunta di sottoporre al Consiglio la cessione a terzi della residua partecipazione azionaria del Comune in AFAM S.p.A."

Richiamata la propria deliberazione numero 21 del 26/4/2016 "Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. - Fusione con Centrale del latte di Torino. Approvazione Statuto e Patto Parasociale" ed in particolare il punto 4 del dispositivo nel quale si deliberava "*di confermare per le ragioni espresse in narrativa il permanere dell'interesse del Comune di Firenze al mantenimento della partecipazione azionaria nel gruppo che risulterà dalla fusione di cui al presente provvedimento e di rinviare la valutazione in ordine al graduale disimpegno del Comune di Firenze nei confronti delle società del gruppo CLI al termine del periodo del cosiddetto "lock up" previsto nel patto parasociale*";

Dato conto che l'impegno assunto con la sottoscrizione del Patto Parasociale del 9 maggio 2016 con i soci di Centrale del Latte d'Italia Spa con riferimento al divieto di cessione della partecipazione decorre dalla data di efficacia della fusione medesima per due anni e dunque avrà scadenza il 30 settembre 2018;

Visto il proprio ordine del giorno n. 468 del 13/4/2015 con il quale si impegnava il Sindaco e la Giunta al mantenimento della partecipazione in Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni (di seguito Banca Etica), *“come segnale di sensibilità e sostegno all’iniziativa socio-economica di cui da sempre Banca Etica si fa promotrice”* anche in ragione dell’esiguità della partecipazione detenuta dal Comune di Firenze nella società (e pari a euro 5.250,00, corrispondente a n numero di azioni pari a 100);

Preso atto che le attività svolte dal Banca Etica non risultano annoverabili nelle categorie elencate al comma 1 e seguenti dell’articolo 4 TUSP e che conseguentemente la partecipazione in detta società risulta fra quelle per le quali è necessitata la dismissione;

Preso atto che Banca Etica è partecipazione anche indiretta tramite la controllata Casa Spa;

Ritenuto, per quanto sopra, di superare il citato ordine del giorno 468/2015 esprimendosi a favore dell’alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Firenze in Banca Etica in quanto non ricadente nel perimetro *“delle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche”* di cui all’art 4 TUSP e di esprimere analogo indirizzo agli amministratori di Casa Spa;

Ritenuto dunque di incaricare i competenti uffici comunali ad adottare gli atti necessari per la cessione della partecipazione in Banca Popolare Etica Soc Coop p.a. da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e indicando che la cessione delle quote avvenga tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l’Amministrazione;

Preso atto degli esiti delle procedure espletate dagli uffici in ordine alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune di Firenze in Fidi Toscana Spa e Isola dei Renai Spa, in ottemperanza delle deliberazioni n. 33 del 15/6/2015 e n.5 del 25/1/2016 per le quali resta da provvedersi da parte delle società medesime, alla liquidazione della quota azionaria dell’Amministrazione ai sensi di legge;

Dato conto che la società Bilancino Srl a seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, che ha riscontrato l’esistenza di una causa di cessazione della società ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile, risulta in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata;

Richiamato l’indirizzo espresso con deliberazione di Consiglio comunale 35/2015 in ordine all’avvio dei necessari approfondimenti strumentali alle valutazioni di pertinenza del Consiglio Comunale all’operazione societaria tecnicamente più idonea a realizzare l’integrazione fra Silfi Spa ed Ataf S.p.A;

Ricordato che con deliberazione CC n. 65/2015 era stato dato conto delle ulteriori necessità di approfondimento della percorribilità dell'ipotesi di integrazione fra le due sopra citate società anche al fine di raggiungere una sintesi delle diverse esigenze ed istanze dei vari soggetti pubblici coinvolti;

Preso atto, come emerge dai verbali degli incontri dell'apposito organismo parasociale di Ataf S.p.a, che le verifiche e riscontri fra i diversi soci pubblici in ordine alla sussistenza di una possibile condivisione del progetto di fusione in primis fra Ataf Spa e Silfi Spa allo scopo di implementare il bacino territoriale e di fatturato in ottica *smart city* metropolitana non hanno avuto esiti;

Valutato comunque di interesse del Comune di Firenze operare una razionalizzazione delle attività e nei servizi forniti dalle partecipate anzi dette ed in tal senso di dare mandato alla Giunta ed agli uffici di effettuare gli approfondimenti e le verifiche necessarie per fornire a questo Consiglio gli elementi per valutare la possibilità di far confluire in Silfi Spa il ramo di azienda di Ataf Spa che si occupa della gestione e manutenzione di paline e pensiline, talché per questa ultima società possano essere messe in opera le azioni per una sua razionalizzazione secondo quanto previsto nella Relazione straordinaria avuto riguardo in particolare alla salvaguardia dei livelli occupazionali ivi presenti;

Evidenziato come le disposizioni contenute al comma 2 articolo 20 D.Lgs. 175/2016 lettere c) e g) siano di impulso per delineare un percorso strategico di ulteriore razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Firenze mirando all'integrazione di attività affini ed eliminazione di possibili aree di duplicazione di intervento in particolare nei settori della sosta di superficie e di struttura e dei servizi cosiddetti "*smart*";

Atteso che le scelte in ordine a possibili percorsi di collaborazione, integrazione e riassetto delle società operanti nei servizi di cui al paragrafo che precede richiede una disamina della fattibilità giuridica e un'attenta ed approfondita valutazione delle ricadute in termini di opportunità tecnico/industriale, organizzativa/aziendale, economica e di servizio e che dunque necessitano di essere supportate da idonea documentazione preliminare;

Dato conto, come risulta dalla Revisione straordinaria allegata, che il Comune di Firenze possiede un'unica partecipazione di controllo indiretta, detenuta per il tramite della società Quadrifoglio S.p.A., nella società Q Thermo s.r.l., società di scopo costituita nel 2012 per la costruzione e gestione del Termovalorizzatore della Toscana Centrale;

Evidenziato come, in relazione all'oggetto sociale, anche detta società possa essere annoverata fra quelle ricomprese al comma 2 lett a dell'art 4 del TUSP, e dato in ogni caso conto che la società Quadrifoglio S.p.A. per mezzo della quale viene detenuta la partecipazione, non è assoggettata alle norme del TUSP, fino al termine di cui all'art 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, data entro la quale dovrà essere verificata, per la stessa Quadrifoglio e le sue partecipate, la sussistenza delle condizioni per la definitiva esclusione dal TUSP o meno, come meglio specificato nel documento di Revisione straordinaria allegato al presente provvedimento;

Preso atto che dalla più volte citata Revisione straordinaria emerge che le altre partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate, fatto salvo quanto già illustrato per Banca Etica, risultano anch'esse annoverabili nelle casistiche e finalità previste dall'articolo 4 TUSP;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco del 31.3.2015 e la successiva relazione sui risultati conseguiti approvata con ordinanza del 31.3.2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, TUSP;

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, TUS.P.;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21 dicembre 2016 e la relativa "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017", in particolare per quanto qui rileva, con riferimento alla partecipata Società Consortile Energia Toscana Cet Srl;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nei paragrafi 3.1 e 3.2 della Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato conto che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Firenze il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati (Publiacqua S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.);

Ritenuto per quanto sopra di invitare la Giunta a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito di patti o organismi parasociali di cui sopra o, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al precedente paragrafo in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime e al loro andamento economico evidenziando eventuali situazioni di non conformità per permettere all'Amministrazione di istruire i provvedimenti eventualmente necessari;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale e in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A
 - Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A
 - Mercafir S.C.p.A
 - Firenze Parcheggi S.p.A
 - Publiacqua S.p.A
 - Toscana Energia S.p.A
 - Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A
 - Toscana Aeroporti S.p.A
 - Servizi alla Strada S.p.A
 - Casa S.p.A
 - Linea Comune S.p.A
 - Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.
 - Firenze Fiera S.p.A
 - Centrale del Latte d' Italia S.p.A

2. di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nei paragrafi 3.1 e 3.2 della "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale ed in particolare, con riferimento a Banca Popolare Etica Soc. coop. p.a. di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Firenze entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione e di esprimere analogo indirizzo agli amministratori di Casa Spa;

3. di dare mandato alla Giunta ed agli uffici di effettuare gli approfondimenti e le verifiche necessarie per fornire a questo Consiglio gli elementi per valutare la possibilità di far confluire in Silfi Spa il ramo di azienda di Ataf Spa che si occupa della gestione e manutenzione di paline e pensiline talché per questa ultima società possano essere messe in opera le azioni per una sua razionalizzazione secondo quanto previsto nella Relazione straordinaria avuto riguardo in particolare alla salvaguardia del livelli occupazionali ivi presenti;

4. di dare conto che la società Quadrifoglio S.p.a. non è assoggettata, quantomeno temporaneamente, alle norme del TUSP, ai sensi del primo periodo dell'art 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, come meglio specificato nella Relazione straordinaria allegata;
5. di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali di cui in narrativa o, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società riguardo alle quali non si determina per il Comune di Firenze il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello come meglio specificato in narrativa;
6. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Firenze anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 5 che precede;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 08/02/2017	Il Dirigente/Direttore Enrico Maria Peruzzi
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 20/02/2017	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	3:	Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. Controllo	24/02/2017	11/03/2017	14/03/2017	Favorevole sul testo emendato dalla Giunta

ALLEGATI INTEGRANTI

- REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ART. 24 D.LGS. 175/2016
- ALLEGATO AL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Lucia Bartoli

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.